

N. 625

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CONZATTI, GALLONE, TESTOR, SERAFINI, MASINI, MINUTO, TIRABOSCHI, MALLEGNI, CESARO, MOLES, TOFFANIN, GIAMMANCO, PEROSINO, FLORIS, BALBONI, URSO, RIZZOTTI, AIMI, TOTARO e DAMIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2018

Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è rivolto all'introduzione di percorsi di educazione motoria nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dal ciclo primario.

Il diffondersi di cattive abitudini alimentari e la sedentarietà hanno forti ricadute sulla persona e sulla società; è necessario, dunque, un nuovo approccio sistemico al tema della salute, che interessa molti ambiti e discipline e coinvolge ogni momento della vita.

È scientificamente dimostrato che attraverso l'attività fisica e la pratica sportiva si ottengono benefici e miglioramenti che attengono alle varie sfere personali, e che, in ultima analisi, permettono un notevole risparmio di risorse pubbliche e private in quanto migliorano lo stato di benessere psico-fisico della persona.

L'attività sportiva, ritenuta dalla scienza medica un'attività fondamentale per la salute dell'essere umano, per i giovani rappresenta anche un momento di svago e di divertimento, qualcosa di costruttivo nella formazione integrale della persona, nella sua totalità.

L'attività fisica è infatti uno strumento per creare relazioni, per socializzare e condividere obiettivi comuni, per imparare a rispettare regole e comportamenti, per raggiungere successi e accettare le sconfitte.

La pratica di uno sport sviluppa e fortifica il carattere di una persona, sia che si tratti di sport individuali che di squadra; agisce sull'autocontrollo esaltando le energie mentali e la consuetudine alla correttezza.

Lo sport è un collante tra le generazioni e supera, perché non vi dà peso, quegli ostacoli di natura economica e sociale che talvolta impediscono ad una persona di relazionarsi con chi è in qualche modo diverso. Lo sport non è settario, non è classista, aiutandoci a stare bene con noi stessi e con gli altri ci rende più sicuri, ci permette di esprimere le nostre emozioni, ci fa sentire liberi. Lo sport è anche terapeutico: contribuisce a diminuire sensibilmente lo *stress* mentale che si può accumulare nell'arco della giornata o aiuta ad iniziarla in modo positivo.

Lo sport assume un ruolo fondamentale per la crescita dello studente, al pari del percorso scolastico, in particolar modo nei riguardi dei ragazzi con disabilità, che dall'attività sportiva sono aiutati, sostenuti e facilitati nelle relazioni interpersonali.

È necessario infatti che la disabilità non sia, per quanto possibile, motivo di disagio e di emarginazione, per non spingere lo studente a richiedere l'esonero dalle ore di educazione motoria e fisica.

Per superare questa situazione, qualora risultino presenti nelle classi studenti disabili che non abbiano fatto richiesta di esonero, si potrebbe prevedere uno specifico corso di formazione che agli insegnanti trasmetta le più efficaci metodologie d'insegnamento in considerazione delle rispettive necessità.

In via generale i giovani attraverso lo sport imparano a misurarsi con loro stessi, con le loro capacità, ad avere coscienza della loro corporeità gestendola in modo corretto e consapevole, a conoscere le proprie emozioni, a maturare il rispetto di loro stessi e degli altri, nonché a perseguire uno scopo, a perseverare nell'impegno e comprendere come la qualità dei risultati sia strettamente collegata alla qualità della preparazione.

Per queste ragioni si ritiene indispensabile rivalutare la figura dell'insegnante di attività

motoria e fisica dando ad essa la giusta collocazione all'interno del mondo della scuola, che è quella di totale parità con gli altri insegnamenti.

Tale figura contribuisce, infatti, in maniera determinante a far emergere le qualità dello studente e della sua personalità, facendo in modo che lo spirito di competizione rimanga «sano», non ecceda cioè, verso forme di sopraffazione contro gli altri che potrebbero nel tempo esprimersi con modalità pericolose in seno alla famiglia e alla società. Il docente di attività motoria e

fisica è uno psicologo, nel senso che assiste ai comportamenti di una persona, individuali e con gli altri, analizzandoli e valutandoli.

Un docente professionale che dovrà garantire un piano di lavoro appropriato, finalizzato al miglioramento delle prestazioni degli studenti, tenendo conto dei cambiamenti morfologici caratteristici dell'età; un insegnante che educhi al miglioramento generale della condizione fisica e delle capacità coordinative, e che agisca in completa sinergia con le altre figure professionali all'interno dei programmi della scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo l'educazione motoria e fisica quale espressione di un diritto essenziale della persona, a decorrere dall'anno scolastico 2019/ 2020, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, per le scuole statali del ciclo primario, il ruolo del personale docente di educazione motoria e fisica, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive specializzati e i diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria e fisica.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 provvede a disciplinare le modalità attuative delle disposizioni di cui al medesimo comma, stabilendo, in particolare, che:
- *a)* l'insegnamento dell'attività motoria e fisica sia prestato per almeno un minimo di due ore settimanali in ciascuna classe;
- b) l'insegnante di attività motoria e fisica predisponga un piano di lavoro appropriato finalizzato al miglioramento delle prestazioni degli studenti, tenuto conto dei cambiamenti morfologici caratteristici dell'età;
- c) negli istituti dove sono presenti studenti disabili che non hanno fatto richiesta di esonero, sia previsto lo svolgimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di uno specifico corso di formazione, del periodo massimo di 10 ore, per gli insegnanti di educazione motoria e fisica, funzionale ad insegnare le più efficaci metodologie d'inse-

gnamento in considerazione delle esigenze presenti nelle loro rispettive classi;

d) lo stato giuridico ed economico e l'orario settimanale di servizio dell'insegnante di educazione motoria e fisica sia pari a quello degli altri insegnamenti.

Art. 2.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte II della Costituzione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è revocata ogni iniziativa o convenzione con enti o organismi finalizzata alla valorizzazione dell'attività motoria e dell'educazione fisica nella scuola primaria e che comporti un costo per la finanza pubblica.

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri conseguenti alla istituzione del nuovo ruolo di personale docente nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante i risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, nonché mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.